

R.G. 18977/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Francesco Crisafulli	Presidente
Silvia Albano	Giudice
Corrado Bile	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 18977/2023 promossa da:

....., n. ilin, con il patrocinio dell'avvocato ;

- *ricorrente* -

nei confronti di

Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Direzione
Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino, in persona del Ministro
p.t.

- *resistente* -

OGGETTO: ricorso ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 ed art. 3, comma 3 *bis* e ss., d.lgs. n. 25/2008.

.....ha tempestivamente impugnato il provvedimento con il quale il Ministero
dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei
Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento in
Austria.

Il Ministero si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Nel provvedimento impugnato si legge che l'interessato, in data 12.9.2022, ha presentato in Austria
istanza di protezione internazionale (come risulta dal riscontro delle impronte digitali nel sistema
EURODAC) e che l'Unità Dublino italiana ha indirizzato, ai sensi dell'art. 23 e ss. del Reg. UE n.



604/2013, in data 30.11.2022, una richiesta di ripresa in carico. La competenza dell'Austria si è determinata in applicazione della disciplina di cui all'art. 25 del Reg. UE n. 604/2013.

La difesa ha censurato il provvedimento di trasferimento sulla base dei seguenti argomenti:

- A) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 lett. b) e c), 18 comma 1 lett. b), 20 comma 2, e 24 del Regolamento UE n. 604/2013 poiché il ricorrente non avrebbe mai presentato né inteso presentare domanda di riconoscimento della protezione internazionale in Austria;
- B) violazione dell'art. 13 del Reg. UE n. 604/2013;
- C) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013;
- D) omessa traduzione del provvedimento in lingua conosciuta al richiedente;
- E) violazione e falsa applicazione dell'art. 3.2 del Reg. UE n. 604/2013;
- F) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del Reg. UE n. 604/2013.

Quanto al motivo sub A), l'Unità Dublino ha eccepito che “[c]ome si evince chiaramente dal modello C3 e dal documento Afis il richiedente proponeva istanza di protezione internazionale solo in Austria. Codesta amministrazione, evidentemente, si è attenuta ai criteri previsti dal Reg. 604/2013 per la identificazione dello Stato membro competente”.

L'eccezione coglie nel segno. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, ritiene che l'amministrazione abbia ben operato analizzando e tenendo conto dei dati relativi alle impronte digitali utilizzati all'interno del sistema Eurodac.

Quanto al motivo sub B), con cui si è lamentata la violazione dell'art. 13 del Reg. UE n. 604/2013, appare opportuno riportare integralmente il testo dell'articolo. “1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 22, paragrafo 3, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.

2. Quando uno Stato membro non può o non può più essere ritenuto responsabile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'articolo 22, paragrafo 3, che il richiedente - entrato illegalmente nei territori degli Stati membri o del quale non si possano accertare le circostanze dell'ingresso - ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro prima di presentare



domanda di protezione internazionale, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Se il richiedente ha soggiornato per periodi di almeno cinque mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ha soggiornato più di recente è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale”.

Ebbene, dalla lettura della disposizione, emerge con chiarezza che il primo paragrafo sancisce il c.d. “criterio del primo ingresso” da un Paese terzo in virtù del quale la competenza spetta al Paese membro in cui il richiedente ha fatto ingresso varcando la frontiera illegalmente.

Il secondo paragrafo concerne l'ipotesi in cui non possa operare il “criterio del primo ingresso”.

Si tratta, come è chiaro, di una disciplina che non può trovare applicazione nel caso in esame, in relazione al quale trova invece applicazione l'art. 7 Reg. 604/2013 secondo cui “La determinazione dello Stato membro competente in applicazione dei criteri definiti dal presente capo avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro”.

Nella specie, infatti, come emerge dai riscontri Eurodac in atti, il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in Austria il 12.9.2022.

L'Unità Dublino ha quindi operato correttamente nell'inviare la richiesta di ripresa in carico all'omologo Ufficio austriaco.

Quanto al motivo sub C), l'Unità Dublino ha eccepito, per contro, di aver adempiuto pienamente ai propri obblighi informativi versando in atti la relativa documentazione.

Tale eccezione si presenta di carattere assorbente. Tuttavia, per completezza espositiva, il Tribunale ritiene che possano essere non superflue ulteriori osservazioni che, dato il loro carattere più generale, si riflettono comunque sulla questione posta all'esame del Collegio, corroborando la decisione sul punto.

Non vi è dubbio che il diritto ad un “ricorso effettivo” dinanzi ad un organo giurisdizionale avverso le decisioni di trasferimento adottate dall'Unità Dublino, garantito dall'art. 27 del Regolamento, implichi anche la possibilità di censurare l'omissione di tali passaggi formali del procedimento.

Ciò deve valere in ogni ipotesi di trasferimento, sia che si tratti di una “presa in carico”, sia che si tratti di una “ripresa in carico”.

In tal senso non si ritiene di poter prestare adesione al diverso orientamento di cui è espressione la pronuncia 23584/20 della Cassazione, secondo cui – sulla base di una discutibile distinzione tra le ipotesi di “presa” e “ripresa” in carico – afferma che, in caso di impugnazione di un provvedimento di “ripresa” in carico di un richiedente già accettato da parte di uno Stato membro UE (a differenza dall'ipotesi di “presa in carico”), il giudice nazionale non potrebbe rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura, essendo sfornito di competenza al riguardo. La distinzione tra le due fattispecie non sembra infatti ragionevole, se si considera che il



trasferimento forzato in entrambe le ipotesi spiega la medesima incidenza sulla libertà personale dell'interessato, e che alcune circostanze potenzialmente incisive rispetto alla stabilità della decisione di trasferimento potrebbero essere sopravvenute o comunque spiegare ancora rilevanza, sicché il richiedente deve comunque poter essere messo in condizione di farle valere.

In proposito la Corte di giustizia, nella sentenza *Ghezelbash* (CGUE, 7 giugno 2016, C-63/15), ha avuto modo di affermare (par. 51) che «*il legislatore dell'Unione, nell'ambito del Regolamento n. 604/2013, non si è limitato a fissare regole organizzative che disciplinano unicamente i rapporti tra gli Stati membri ai fini di determinare lo Stato membro competente, ma ha deciso di coinvolgere in tale procedura i richiedenti asilo, obbligando gli Stati membri a informarli dei criteri di competenza e a offrire loro l'opportunità di presentare le informazioni che consentano la corretta applicazione di tali criteri, nonché garantendo loro un diritto di ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento eventualmente adottata in esito al procedimento*».

Si desume da tale arresto che i diritti informativi stabiliti dal regolamento costituiscono un passaggio indispensabile del procedimento, e danno consistenza a garanzie inderogabili del richiedente, volte ad assicurare il suo diritto di partecipazione, diritto che assume particolare rilevanza se si considera che il procedimento Dublino può condurre a partire da una iniziativa officiosa ad un trasferimento coattivo dell'interessato. È proprio in vista di tali specificità che il Regolamento disegna obblighi informativi particolarmente rigorosi a carico dell'amministrazione e, alla luce della rilevanza che i corrispondenti diritti assumono, la loro lesione deve poter trovare adeguata riparazione attraverso l'accesso alla via giurisdizionale.

Recentemente, peraltro, con la sentenza del 30 novembre 2023, la Corte di giustizia ha ribadito tale orientamento sottolineando la necessità che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento, lo Stato che ha avviato la procedura di determinazione della competenza consegna al richiedente asilo un opuscolo informativo comune che gli illustri tale procedura e le sue finalità, ed effettui un colloquio personale con il richiedente in modo da consentirgli, una volta correttamente e compiutamente edotto, di far valere argomenti utili a determinare la competenza di uno Stato membro diverso da quello al quale è stata rivolta la richiesta di (ri)presa in carico.

Tutto ciò premesso, occorre focalizzare la funzione che gli obblighi partecipativi sono chiamati ad assolvere: secondo l'art. 4 del Regolamento, l'«*opuscolo comune*» che le autorità competenti devono fornire a colui che presenta una domanda di protezione internazionale, deve consentire la comprensione delle finalità del Regolamento; delle conseguenze dello spostamento dell'interessato fra diversi stati membri durante l'esame della domanda; i criteri di determinazione della competenza e la loro applicane concreta; l'opportunità di rappresentare circostanze rilevanti durante il colloquio personale e i rimedi avverso le decisioni sfavorevoli di trasferimento; la possibilità di



scambio di informazioni tra i diversi stati; i diritti relativi al trattamento dei dati nel corso della procedura.

L'art. 5, par. 1, prevede che “[a]l fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell’articolo 4”.

Il richiedente, dunque, deve essere messo in condizione di illustrare la propria posizione, comprendere cosa sia il procedimento Dublino, in che modo e con quali finalità esso operi, quali elementi di fatto possono essere da lui evidenziati per orientare la determinazione dello stato competente, quali diritti devono essere in ogni caso rispettati nel corso della procedura, quali rimedi egli abbia a disposizione.

Il “ricorso effettivo” ha dunque tanto la funzione di verificare la corretta applicazione del regolamento con riferimento al suo scopo (cioè la corretta individuazione dello Stato competente), quanto il rispetto dei diritti del cittadino extracomunitario nel corso del procedimento (art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 13 CEDU – in relazione, in particolare, agli artt. 3 e 8 – e art. 27 del Regolamento).

E tuttavia è evidente che laddove la lesione si appunti su profili diversi dalla corretta applicazione dei criteri di competenza enunciati nel Capo III del Regolamento, il suo accertamento non spiega incidenza immediata e diretta sulla determinazione dello Stato competente, ma può influire su di essa nel caso in cui, recuperando in fase giurisdizionale il momento partecipativo omesso, il ricorrente sia in grado di presentare elementi di conoscenza che inducano a modificare la decisione assunta in fase amministrativa.

Nel nostro ordinamento, le garanzie assicurate dal Regolamento trovano attuazione nelle regole processuali disegnate dall’art. 3 D.LGS. n° 25/08, in primo luogo attraverso la previsione della possibilità di sospendere l’attuazione della decisione trasferimento in attesa dell’esito del giudizio.

Ritiene il collegio che tale meccanismo consenta – di fronte alla censura fondata sulla violazione degli obblighi informativi – di evitare che i diritti del richiedente vengano definitivamente pregiudicati, e di ristabilire la necessaria partecipazione dell’interessato nel corso del giudizio di merito, anche all’esito delle difese e delle informazioni che l’Unità Dublino è tenuta ad introdurre ai sensi del comma 3 *quinquies*, secondo periodo.

Restituita dunque pienezza al *contraddittorio* tra le parti, il giudice, esaminati tutti gli elementi portati alla sua conoscenza (ivi compresi quelli che possano eventualmente giustificare deroghe ai criteri “ordinari” di competenza, nel senso inteso dagli articoli 3, comma 2, secondo periodo, 16 o 17 del regolamento), potrà dunque non limitarsi a giudicare della avvenuta violazione delle garanzie



partecipative (con conseguente semplice *annullamento* del provvedimento impugnato e restituzione della pratica all'autorità amministrativa per nuova valutazione: che è, precisamente, ciò che la Corte di giustizia, nella citata sentenza, mutuando pedissequamente il principio da precedenti arresti provenienti da quesiti posti da Stati membri con sistemi giuridici del tutto diversi), ma pervenire ad una valutazione compiuta della correttezza della decisione di trasferimento e del rispetto dei diritti fondamentali dello straniero.

La soluzione difforme seguita, in passato, anche da questo ufficio giudiziario (secondo cui alla violazione degli obblighi informativi seguiva, appunto, una pronuncia meramente caducatoria del giudice), si giustificava perché – come nei casi giudicati dalla Corte del Lussemburgo nei precedenti citati nella sentenza del 30/11/2023, ad esempio *Addis*) – il rimedio giurisdizionale avverso le decisioni di trasferimento era, allora, riservato alla cognizione del giudice amministrativo (il cui intervento non poteva che essere limitato alla indagine sulla legittimità del provvedimento ed al suo eventuale “annullamento”). La soluzione attualmente seguita, invece, tiene conto della peculiarità del sistema italiano, nel quale il sindacato sulle decisioni di trasferimento è ormai affidato alla cognizione del giudice ordinario (specializzato), che non valuta la legittimità della decisione dell'Unità Dublino (anzi, non la tiene in alcuna considerazione) ma procede, immediatamente, in modo autonomo ed *ab initio*, alla corretta individuazione dello Stato membro competente sulla base di tutti i criteri (ivi comprese le previsioni derogatorie) delineati dal Reg. UE n. 604/2013, e, al tempo stesso, alla salvaguardia dei diritti fondamentali del richiedente asilo.

Né tale conclusione friziona con il recente arresto della Corte di giustizia che, con la citata pronuncia del 30 novembre 2023, ha chiarito che *“la facoltà di sostenere un colloquio personale prima dell'adozione di una ... decisione di inammissibilità non comporta l'annullamento di tale decisione e il rinvio della causa dinanzi all'autorità accertante, a meno che detta normativa consenta a tale richiedente, nell'ambito del procedimento di ricorso avverso la decisione di cui trattasi, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso detta decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie fondamentali applicabili, enunciate dall'articolo 15 di detta direttiva, e a meno che tali argomenti non siano atti a modificare la stessa decisione”* (par. 116 e, in termini, par. 124).

Anche all'esito di tale pronuncia, infatti, resta ferma la necessità di valutare la questione sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria focalizzando la funzione che gli obblighi partecipativi sono chiamati ad assolvere. Muovendo da tale premessa, dunque, non perde validità l'orientamento di questo Tribunale secondo cui l'accoglimento del ricorso (che non conduce ad un “annullamento” dell'atto amministrativo) non può farsi discendere in modo automatico dalla mera irregolarità procedurale, sanabile soltanto mediante il “recupero” di tale irregolarità in fase giurisdizionale:



poiché la decisione del giudice non può (come in altri Paesi e come in Italia un tempo) limitarsi alla mera caducazione della decisione amministrativa, ma deve invece spingersi oltre, e giungere essa stessa, direttamente, alla definitiva determinazione sia dello Stato membro competente, sia della compatibilità di tale determinazione con il rispetto dei diritti fondamentali dello straniero. È coerente con tali premesse che, al fine di consentire al giudice il pieno esercizio del suo poterdovere, si richieda alla parte di esporre, nell'atto introduttivo del giudizio o negli scritti difensivi, quali siano quegli argomenti *“atti a modificare la stessa decisione”* che essa non ha potuto far valere in fase amministrativa, a causa del vizio procedurale, e che intende esporre personalmente al giudice.

Del resto, già la formulazione letterale del citato passo della sentenza avvalorata la tesi qui esposta. La Corte afferma infatti che *«la decisione di trasferimento deve essere annullata [...] a meno che la normativa nazionale consenta all'interessato [...] di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione [...]»*: la prima condizione ha dunque a che fare con *«la normativa nazionale»*, che deve “consentire” all'interessato di svolgere il colloquio personale. Tutto ciò che si richiede, quindi, è che la legge “consenta” l'audizione personale del dublinante. Ma “consentire” non è attribuire un diritto assoluto (cfr. *Moussa Sacko*, § 38, su cui v. anche *infra*), e la normativa italiana “consente” al ricorrente di sostenere un colloquio davanti al giudice, pur se non “obbliga” il giudice a procedere in tal senso.

E la Corte subito dopo aggiunge *«e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione»*: la seconda condizione che esclude l'annullamento dell'atto impugnato è dunque che gli argomenti che al ricorrente dev'essere consentito di esporre personalmente al giudice devono poter influire sull'esito del giudizio; ma allora, se non sono tali da poter esercitare tale influenza, la loro esposizione personale da parte del ricorrente, pur “consentita”, è in concreto superflua, e come tale non obbligatoria in quel determinato caso. La valutazione sulla capacità in astratto degli argomenti del ricorrente di modificare la decisione va quindi svolta prima del colloquio e proprio in vista di stabilire se esso abbia una qualche utilità e debba essere effettuato, oppure no.

È quindi la stessa sentenza che indica due distinte condizioni affinché la violazione, in sede amministrativa, degli obblighi informativi (art. 4) e partecipativi (art. 5), non si traduca in un “annullamento” della decisione di trasferimento: da un lato, lo svolgimento del colloquio davanti al giudice, ma, dall'altro, la rilevanza degli argomenti ai fini di una diversa determinazione dello Stato competente. Rilevanza che non può che essere oggetto di una valutazione *a priori*, basata sulle allegazioni difensive e necessaria per valutare se il colloquio potrà avere una qualche utilità, perché il richiedente asilo potrebbe fornire elementi capaci di incidere sulla determinazione dello Stato competente, oppure se non ne avrà alcuna, perché il ricorrente non ha nulla di rilevante da addurre a



favore della competenza di un Paese diverso da quello individuato dall'Unità Dublino, né ha argomenti per sostenere che il suo trasferimento in quel Paese violerebbe questo o quel suo diritto fondamentale. E di certo non sarebbe stato necessario precisare che gli argomenti del ricorrente devono essere tali da poter indirizzare verso una diversa determinazione dello Stato membro competente, se ciò si riferisse agli argomenti che il ricorrente avrà fornito durante il colloquio: è infatti al limite della tautologia dire che un argomento *irrilevante* non *rileva* ai fini per i quali dovrebbe, in tesi, avere una *rilevanza*. E allora, che senso avrebbe il precisarlo, se si volesse comunque obbligare il giudice a sentire sempre e comunque il ricorrente (che sia stato privato di tale opportunità in sede amministrativa) ed a rinviare all'esito del colloquio quella valutazione? È ovvio che gli argomenti ininfluenti eventualmente forniti personalmente dal ricorrente nel colloquio non influiranno sull'esito del ricorso, ed è altrettanto ovvio che la relativa valutazione spetterà al giudice. Dire quindi, che il giudice è sempre tenuto a sentire personalmente il richiedente asilo e che, una volta compiuta questa formalità, l'atto impugnato dovrà esser "annullato" solo se gli argomenti offerti dallo straniero durante il colloquio si riveleranno tali da determinare una decisione diversa da quella impugnata sarebbe una precisazione del tutto inutile. È chiaro, invece, che l'ordine dei fattori dev'essere invertito: il giudice dev'essere posto in condizione di valutare *prima* se il colloquio è astrattamente idoneo a fornire argomenti che potranno incidere sulla decisione e soltanto *dopo*, se la risposta sarà affermativa, dovrà procedere all'ascolto del ricorrente per acquisire quegli elementi e farne uso nella propria decisione.

Corroborata questa interpretazione il fatto che la Corte abbia contemplato l'ipotesi che il colloquio non venga fatto neppure in sede di ricorso giurisdizionale, e ne abbia tratto la conclusione che, in tal caso, l'atto impugnato debba essere "annullato". Ma nel sistema italiano tale ipotesi (di mancato colloquio in entrambe le fasi) non condurrebbe affatto ad un semplice "annullamento", bensì alla determinazione (presuntiva ed arbitraria) di una competenza a valutare la domanda di protezione internazionale diversa da quella che deriverebbe dall'applicazione dei criteri Dublino (e da essi del tutto avulsa), e ciò senza che siano state neppure prospettate le ragioni di un tale scostamento dalle norme del Regolamento.

Del resto, si ribadisce, ciò è del tutto coerente sia con la funzione sostanziale perseguita dagli obblighi previsti dalla procedura stessa, sia con la peculiarità di un giudizio caratterizzato dalla restituzione della pienezza del *contraddittorio* tra le parti, da un *effetto devolutivo* totale, che comporta il riesame *ab origine* della situazione del richiedente asilo, e da *uno scopo* che trascende la mera caducazione di un atto amministrativo e tende alla determinazione diretta ed immediata, ad opera del giudice stesso, dello Stato membro competente, ed alla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.



Decreto di rigetto n. cronol. 8079/2024 del 23/02/2024
RG n. 18977/2023

Non è superfluo ricordare, infine, che la Corte fonda gran parte del suo ragionamento sull'analogia che essa ravvisa tra l'audizione del richiedente asilo in sede di esame della domanda di protezione e il colloquio previsto dal Regolamento Dublino, e tra le rispettive conseguenze per l'interessato. Ma se tale analogia è valida, valido è anche il principio giurisprudenziale affermato dalla stessa Corte di giustizia nel caso *Moussa Sacko*, § 38 (e condiviso dalla Corte di Strasburgo nel caso *Dory c. Svezia*), secondo cui «*i diritti fondamentali, quale il rispetto dei diritti della difesa, ivi compreso il diritto di essere ascoltato, non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti*». Nel caso del colloquio personale nei procedimenti di ricorso avverso le decisioni dell'Unità Dublino, è appunto la rispondenza «*agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi*» (cioè l'utilità concreta del colloquio) che richiede un vaglio preventivo del giudice; né si potrà dire che limitare il diritto al colloquio nei casi in cui, sulla base delle allegazioni difensive, appare evidente che esso non arrecherà alcun contributo utile alla decisione, costituisca «*un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti*».

Ebbene, nel caso presente la parte ricorrente, all'esito del contraddittorio, non ha rappresentato, né nel ricorso introduttivo, né nelle note di replica, elementi, che avrebbe potuto e potrebbe esporre personalmente, che possano diversamente orientare la determinazione della competenza a decidere della sua domanda di protezione.

Il colloquio è quindi, in concreto, ininfluenza e il motivo deve pertanto essere respinto.

Con il motivo sub D), la parte lamenta che gli atti gli sono stati notificati in una lingua a lei non comprensibile.

Sul punto si osserva che nella materia in esame, l'obbligo di tradurre gli atti (previsto specificamente per il procedimento di protezione internazionale dall'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008) è funzionale ad assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l'omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un *vulnus* all'esercizio del diritto di difesa (v. Cass. 13769/2020, 18723/2019). D'altra parte si deve anche precisare che il vizio afferente alla mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dall'interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare



il merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è la legittimità dell'atto che dispone il trasferimento, ma il diritto del ricorrente a vedere esaminata la sua domanda dallo Stato effettivamente competente (in termini analoghi – in tema di protezione internazionale, cfr, Cass. sez. 1, ord. n. 26576/2020). Nel caso in esame, premesso che il provvedimento è stato tradotto nella lingua veicolare dell'inglese, non viene evidenziato alcun particolare ostacolo per l'attività difensiva del ricorrente, che ha del resto impugnato il provvedimento tempestivamente e sulla base di una articolata serie di argomenti.

Quanto al motivo sub E), relativo alla asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 3.2 del Reg. UE n. 604/2013, occorre muovere dalla considerazione che, come affermato dalla CGUE, nelle cause riunite C-411/10 e C-493/10, “[r]isulta dall'esame dei testi che istituiscono il sistema europeo comune di asilo che quest'ultimo è stato concepito in un contesto che permette di supporre che l'insieme degli Stati partecipanti, siano essi Stati membri o Paesi terzi, rispetti i diritti fondamentali, compresi i diritti che trovano fondamento nella Convenzione di Ginevra e nel Protocollo del 1967, nonché nella CEDU, e che gli Stati membri possono fidarsi reciprocamente a tale riguardo. È proprio in ragione di tale principio di reciproca fiducia che il legislatore dell'Unione ha adottato il regolamento n. 343/2003 e le convenzioni menzionate ai punti 24-26 della presente sentenza, al fine di razionalizzare il trattamento delle domande di asilo e di evitare la saturazione del sistema con l'obbligo, per le autorità nazionali, di trattare domande multiple introdotte da uno stesso richiedente, di accrescere la certezza del diritto quanto alla determinazione dello Stato competente a trattare la domanda di asilo e, così facendo, di evitare il *forum shopping*; tutto ciò con l'obiettivo principale di accelerare il trattamento delle domande nell'interesse tanto dei richiedenti asilo quanto degli Stati partecipanti. 80. In tali circostanze si deve presumere che il trattamento riservato ai richiedenti asilo in ciascuno Stato membro sia conforme a quanto prescritto dalla Carta, dalla Convenzione di Ginevra e dalla CEDU”.

Si tratta di una presunzione che non ha carattere assoluto. L'art. 3.2. del Regolamento, infatti, prevede una regola “di chiusura” secondo cui “[q]ualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, o Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.



L'art. 3.3. aggiunge che “[q]ualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente”.

Chiaro è dunque il carattere eccezionale della regola che può trovare applicazione solo in presenza di carenze e violazioni gravi, palesi e comprovate da parte dello Stato membro competente.

Ebbene, dalla consultazione delle fonti disponibili, non risulta che l'Austria sia un paese affetto da carenze sistemiche nelle procedure di asilo, né che i migranti siano ivi sottoposti a trattamenti inumani e degradanti ([AIDA-AT_2020update.pdf \(asylumineurope.org\)](#)).

Quanto al motivo sub B), può ricordarsi, in via preliminare, che il mancato esercizio della clausola discrezionale da parte dell'amministrazione può ben essere oggetto di contestazione in sede di impugnazione del trasferimento (sul punto si veda CGUE, sentenza 23 gennaio 2019 nella causa C-661/17); tuttavia è evidente che a tale doglianza deve accompagnarsi la rappresentazione di circostanze eccezionali, accompagnate da adeguati riscontri, che suggeriscano di derogare ai criteri regolamentari di determinazione dello Stato competente, e più in generale al principio di reciproca fiducia tra gli Stati aderenti cui è improntato il regolamento Dublino III.

A tal proposito, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Caldararu, causa C-404/15 e C-659/15 PPU, ha affermato che le norme del regolamento Dublino III, come tutte le altre norme di diritto derivato, devono essere interpretate ed applicate tenendo fermo il rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, tra i quali l'articolo 4 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) riveste un carattere assoluto. Ancora la Corte richiama i considerando 32 e 39 del regolamento Dublino III, secondo i quali gli Stati sono vincolati, nella applicazione di quest'ultimo, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ed ancora, rileva che sarebbe incompatibile con il carattere assoluto del divieto derivante dall'articolo 4 della Carta consentire agli Stati membri di ignorare i rischi concreti di trattamenti inumani o degradanti solo perché questi non derivano da carenze sistemiche nel sistema di asilo dello Stato membro competente. Viene tuttavia sottolineato dalla stessa Corte, che tali conclusioni non violano o pongono in discussione il principio di fiducia reciproca fra gli Stati membri o la presunzione del rispetto dei diritti fondamentali in ciascuno di essi, ma intervengono al fine di assicurare che situazioni eccezionali siano debitamente considerate. Il ricorrente ha affermato che qualora venisse data attuazione al provvedimento correrebbe il rischio di essere rimpatriato in un paese ove sarebbe esposto alla violazione dei diritti umani fondamentali.



Sul punto si osserva che, in assenza di carenza sistemiche, dal momento che il riconoscimento della protezione internazionale nei Paesi dell'Unione è fondato su un sistema comune di asilo, deve presumersi che l'Austria offra una tutela equivalente a quella dell'Italia, dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale sia a livello sostanziale sia a livello processuale.

Quando il trasferimento è previsto verso un Paese nel quale il sistema di asilo è efficiente e in grado di fornire risposte adeguate a tutti i richiedenti protezione internazionale, è onere del ricorrente dimostrare che vi sia un rischio individuale, ovvero che lo Stato terzo risulti non sicuro con riferimento al “caso specifico” (allegazione che non può essere fondata sulla mera affermazione di un rischio di rimpatrio). Né la violazione della Convenzione, così come della Carta dei diritti, può farsi coincidere con il mancato accoglimento della domanda o con il rischio che ciò possa verificarsi.

Peraltro, allo stato, non può affermarsi che al rientro nello Stato membro competente il ricorrente verrebbe certamente espulso essendo possibile sia esperire il ricorso avverso il diniego o avverso il decreto di espulsione, sia presentare, eventualmente, una domanda reiterata come garantito dalla Direttiva 2005/85/CE e 32/2013. In tal senso si è espressa parte della giurisprudenza di merito affermando che “il rischio di essere rimpatriato, peraltro implicitamente connesso al diniego della domanda di protezione internazionale ben può essere neutralizzato con la proposizione delle forme di impugnazione previste nel Paese competente per l'esame della domanda e con la eventuale proposizione, sussistendone i relativi presupposti, di una domanda reiterata” (Trib. Caltanissetta R.g.n. 36/2019; R.g.n. 2352/2018).

Per altro verso, non può trascurarsi che il Reg. UE n. 604/2013 “stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide” (art. 1) e non attiene al merito della domanda.

Come è stato affermato da altro giudice di merito è chiaro che “*il thema decidendum del presente procedimento sia circoscritto alla corretta applicazione dei criteri sopra enucleati (Dublino) e non anche al merito della vicenda personale del richiedente, posto che il riconoscimento della protezione internazionale nei Paesi dell'Unione è fondato su un sistema comune di asilo*” (Trib. Catanzaro r.g.n. 6075/18; r.g.n. 3932/18).

Infine, occorre tener conto che – come chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 30.11.2023, “*il giudice dello Stato membro richiedente, adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in*



conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall'altro, in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale non dimostrano l'esistenza di carenze sistemiche”.

Vale evidenziare che la Corte ha ulteriormente chiarito che “... dal punto 142 della presente sentenza emerge che il giudice dello Stato membro richiedente, adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare il rischio di una violazione del principio di non-refoulement da parte dello Stato membro richiesto al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro o in conseguenza di quest'ultimo quando non sussistono, in detto Stato membro, carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

150. Di conseguenza, il giudice dello Stato membro richiedente non può obbligare quest'ultimo ad applicare la clausola discrezionale prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III per il motivo che esisterebbe, nello Stato membro richiesto, un rischio di violazione del principio di non-refoulement”.

Il ricorso, dunque, non può trovare accoglimento.

Nulla sulle spese in quanto l'autorità amministrativa che si costituisca in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna del soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio; (*ex multis* Cass.30517/07).

P.Q.M.

Il Tribunale rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Roma, 06/02/2024

Il Presidente

Francesco Crisafulli

